



PROCESSO VERBALE ADUNANZA VI

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

14 marzo 2017

Presidenza: Marco MAROCCO

Il giorno 14 del mese di marzo duemiladiciassette, alle ore 9.30, in Torino, P.zza Castello, 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Vice Sindaco Metropolitan Marco MAROCCO e con la partecipazione del Vice Segretario Generale Domenica VIVENZA si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso dell'8 marzo 2017 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Vice Sindaco Metropolitan Marco MAROCCO ed i Consiglieri: Barbara AZZARA' - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - Mauro CARENA - Antonio CASTELLO - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO - Antonino IARIA - Silvio MAGLIANO - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Roberto MONTA' - Elisa PIRRO - Paolo RUZZOLA - Carlotta TREVISAN.

Sono assenti la Sindaca Metropolitan Chiara APPENDINO ed il Consigliere Maurizio PIAZZA.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone Omogenee: Zona 4 "TORINO NORD", Zona 5 "PINEROLESE", Zona 7 "CIRIACESE", Zona 8 "RIVAROLO", Zona 10 "CHIVASSESE", Zona 11 "CHIERESE".

(Omissis)

OGGETTO: Nota esplicativa n. 6 in attuazione del PTC2. Integrazione della procedura di VAS nell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla variante "Seveso" al PTC.

N. Protocollo: 1806/2017

Il **Vice Sindaco**, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

- con D.C.r. n. 23-42501 del 12 ottobre 2010, è stata approvata la variante al Piano territoriale di coordinamento provinciale *"Adeguamento al D.M. 9 maggio 2001 - Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante"*, di seguito denominata "Variante "Seveso", in materia di stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e di rischio industriale;
- con deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 121-29759 del 21/07/2011, è stata approvata la variante al PTC (denominata PTC2) ai sensi della l.r. 56/77, i cui elaborati sostituiscono integralmente il PTC del 2003;
- il PTC2, alla let. d), comma 1 dell'art. 7 delle proprie norme di attuazione, recepisce e fa proprie le disposizioni della suddetta Variante "Seveso", con la valenza che caratterizza la stessa;
- l'articolo 20 della Variante "Seveso", al comma 1 prevede che: *"I comuni sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni della presente Variante entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, trascorsi i quali i comuni non possono adottare varianti strutturali a Piani Regolatori per i quali non si sia proceduto all'adeguamento alla suddetta Variante"*;
- a seguito del subentro della Città metropolitana di Torino alla omonima Provincia, la Variante "Seveso" mantiene pienamente la propria efficacia e dunque i comuni sono comunque tenuti ad adeguarsi a tale strumento nei tempi e con le modalità previste dallo stesso;
- il 29 luglio 2015 è entrato in vigore il D.lgs. 26 giugno 2015, n.105 che ha abrogato e sostituito il D.lgs. 334/99, riferimento normativo principale in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

Considerato che:

- la tutela della popolazione e dell'ambiente dal rischio di incidenti rilevanti è una questione complessa dove, nell'azione concreta, si è registrato sovente uno scollamento tra l'attività urbanistica e quella di gestione del rischio industriale, lasciando libero spazio a situazioni, non rare, di incremento del carico antropico in aree "inopportune" dal punto di vista della sicurezza (e.g. strutture ricettive, centri commerciali anche di grandi dimensioni, impianti sportivi);
- la Variante al PTC di adeguamento al D.M. 9/5/2001 si prefigge di integrare la cultura del rischio industriale direttamente nella formazione dei piani regolatori e vincola i Comuni ad attivare l'effettiva predisposizione dell'Elaborato RIR (Rischio di incidente rilevante);
- sussiste l'esigenza di facilitare l'integrazione fra le procedure urbanistiche ex l.r. 56/77 e le procedure di valutazione ambientale strategica di cui al D.lgs. 152/06 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla Variante "Seveso";
- si ravvisa inoltre la necessità di fornire indicazioni rivolte ai Comuni e alle Unioni di Comuni in merito alla redazione delle tavole grafiche di compatibilità ambientale e territoriale, e in merito ai contenuti minimi normativi da inserire all'interno delle norme di attuazione dei nuovi piani regolatori (di seguito: PRGC) o loro varianti, alla luce dell'articolo 20 della Variante "Seveso" al PTC e della specifica previsione contenuta nella nota esplicativa approvata con DGP n.391-19606 del 17/05/2012, punto 2, lettera b3);
- la Regione Piemonte, con DGR 21-892 del 12 gennaio 2015 ha approvato il documento *Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale (Allegato, Parte II, punto 6.4 - Attività produttive e rischio industriale)*; detta DGR stabilisce che, nel caso di strumenti

urbanistici di valenza generale, (nonché, limitatamente all'area interessata, per varianti che interessano porzioni limitate del territorio comunale), il Rapporto Ambientale contenga l'analisi sul rischio industriale, seguendo gli indirizzi forniti dalle "*Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale. Valutazione Ambientale Strategica (d.lgs. 152/2006 e D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008) e Rischio di incidente rilevante (d.lgs. 334/1999 e D.M. 9 maggio 2001)*" - D.G.R. n. 17-377 del 26 luglio 2010; la stessa DGR inoltre afferma: "*...per i Comuni della Provincia di Torino, si ricorda di far riferimento anche alle indicazioni fornite dalla Variante "Seveso" al PTCP pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 28/10/2010*".

Dato atto che:

- tra le funzioni assegnate dalla legge 56/2014 alle città metropolitane è ricompresa l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali (let. d, comma 85 art. 1);
- l'articolo 34 dello Statuto della Città metropolitana di Torino prevede che la stessa fornisca ai comuni e alle unioni di comuni assistenza amministrativa, tecnica, cartografica alla formazione degli strumenti urbanistici e territoriali comunali ed intercomunali, nonché per l'adeguamento degli stessi alla pianificazione territoriale e strategica sovraordinata e di settore;
- già con DGP n. 897-30379 del 20/09/2011 si è ravvisata l'opportunità di fornire assistenza tecnica ai Comuni nell'attività di pianificazione territoriale e di predisporre strumenti in grado di fornire indicazioni operative utili per una corretta ed equilibrata interpretazione ed applicazione delle Norme di attuazione del PTC2, anche attraverso la predisposizione di "*circolari esplicative*";
- la predisposizione di note esplicative e altri strumenti in grado di fornire indicazioni operative utili per una corretta ed equilibrata interpretazione ed applicazione delle Norme di attuazione del PTC2 è affidata all'Ufficio di Piano dell'Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile (istituito con det. Segretario Generale n. 16095/2014); per il tema specifico, l'Ufficio di Piano è integrato dalle competenze dell'Area Sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali;

Visto:

- Legge 7 aprile 2014, n. 56, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*;
- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*;
- D.lgs. 26 giugno 2015, n.105, *Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*;
- D.M. 9 maggio 2001, *Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*;
- Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, *Tutela ed uso del suolo*;
- Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23, *Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*;
- D.C.R. 12 ottobre 2010, n. 23-42501, *Variante al piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Torino ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante*;
- D.C.R. 21 luglio 2011, n. 121-29759, *Variante al Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Torino ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56*;
- D.G.R. 5 luglio 2010, n. 31-286, *Applicazione del d.lgs. 334/1999 e D.M. LL.PP. 9 maggio 2001 concernenti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Precisazioni relative*

- alle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici. Revoca della D.G.R. n. 20-13359 del 22 febbraio 2010;*
- D.G.R. 26 luglio 2010, n. 17-377, *Linee Guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale;*
 - D.G.R. 12 gennaio 2015, n. 21-895, *Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale";*
 - D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, *Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);*
 - D.G.P. 17 maggio 2012, n. 391-19606, *Attuazione del PTC2 - Nota esplicativa n. 2 relativa all'art. 7 delle N.d.A., in applicazione dell'art. 20 delle N.d.A. della Variante "Seveso" al PTC (Nota esplicativa n. 2);*
 - D.G.P. 11 febbraio 2014, n. 65-3968, *Attuazione PTC2. Nota esplicativa n. 4. Modifiche e integrazioni alle Note esplicative n. 2 e n. 3 al PTC2, a seguito dell'emanazione delle l.r. n. 3 del 25 marzo 2013 e n. 17 del 12 agosto 2013 di modifica alla l.r. 56/77;*
 - D.G.P. 15 dicembre 2015, n. 39516, *Nota esplicativa n. 5. Assistenza tecnica ai comuni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica. Variante "Seveso" al PTC - chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dal d.lgs. 105/2015 e all'abrogazione del d.lgs. 334/99;*
 - D.C.M. 14 aprile 2015, n. 1, *Statuto della Città metropolitana di Torino (articolo 34).*

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, nonché del Direttore Area Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visti gli artt. 20 e 48 della Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri;

Visto l'articolo 34 dello Statuto della Città metropolitana di Torino

DELIBERA

1. di fornire *assistenza tecnica* ai comuni e alle unioni di comuni, in attuazione dell'articolo 34 dello Statuto e della deliberazione della Giunta provinciale n. 30379 del 20/09/2011, finalizzata alla corretta applicazione dell'articolo 20 delle N.d.A. della *Variante al PTC di adeguamento al D.M. 9/5/2001* (di seguito denominata anche *Variante "Seveso"*);
2. di fornire pertanto indicazioni rivolte ai Comuni e alle Unioni di Comuni in merito alle modalità di integrazione fra le procedure urbanistiche di cui alla legge regionale n. 56/1977 e le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al D.lgs. n. 152/2006, per l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla Variante "Seveso";
3. di predisporre a tal fine una "*nota esplicativa*", parte integrante e sostanziale della presente delibera, contenente tali indicazioni comprensive di una traccia su ***contenuti e modalità di redazione delle tavole*** grafiche di compatibilità ambientale e territoriale necessarie per la valutazione del rischio industriale, nonché di una traccia di ***contenuti normativi minimi in materia di rischio industriale*** per le norme di attuazione dei piani regolatori o loro varianti di valenza generale (Allegato A);

4. di provvedere alla divulgazione della “*nota esplicativa*” sul sito *web* della Città metropolitana di Torino;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

~ ~ ~ ~ ~

(*Seguono:*

- *l'illustrazione della Consigliera delegata Pirro;*
 - *gli interventi dei Consiglieri Ruzzola e Grippo;*
 - *l'intervento del Vice Sindaco Metropolitano;*
 - *l'intervento del Consigliere Carena;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)*

~ ~ ~ ~ ~

Il **Vice Sindaco Metropolitano**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione e l'immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Nota esplicativa n. 6 in attuazione del PTC2. Integrazione della procedura di VAS nell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla variante “Seveso” al PTC.

N. Protocollo: 1806/2017

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 11
Votanti = 11

Favorevoli 11

(Azzarà - Canalis - Carena - De Vita - Fava - Grippo - Iaria - Marocco - Merlin - Pirro - Ruzzola)

La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.

(*Omissis*)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Vice Segretario Generale
F.to D. Vivenza

Il Vice Sindaco Metropolitano
F.to M. Marocco

ALLEGATO A

ADEGUAMENTO DEI PIANI REGOLATORI ALLA VARIANTE "SEVESO" AL PTC: CONTENUTI MINIMI/TRACCIA ESEMPLIFICATIVA

Le indicazioni di seguito riportate si applicano agli strumenti urbanistici comunali, soggetti a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi degli articoli 13-18 del d.lgs. 152/06.

A. ELABORATI GRAFICI FINALIZZATI ALLA CARATTERIZZAZIONE E VERIFICA DI COMPATIBILITÀ TRA CATEGORIE TERRITORIALI, ELEMENTI AMBIENTALI VULNERABILI E STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Al fine di agevolare le attività di pianificazione urbanistica connesse alla valutazione del rischio industriale e di incidente rilevante, nonché le verifiche istruttorie, sia in fase di approvazione del piano regolatore generale e sue varianti generali o comunque soggette a VAS (artt. 15 e seguenti della l.r. 56/77), sia in fase di sua attuazione, è opportuno che i documenti di piano individuino (graficamente e testualmente) gli elementi ambientali e territoriali che determinano le condizioni limitative all'insediamento urbano nelle diverse parti del **territorio comunale**.

1.0. Vulnerabilità ambientale rispetto al rischio industriale

Il territorio comunale viene caratterizzato a partire da una ricognizione aggiornata, ad adeguata scala territoriale, dei **fattori ambientali e paesaggistici limitanti** definiti agli artt. 13.1, 13.2 e 13.3 della Variante "Seveso" (così come chiariti con Nota esplicativa n. 4 - DGP 3968/2014).

Tali elementi (riportati alla tabella seguente), devono essere individuati in uno o più elaborati grafici (tavole di vulnerabilità ambientale) ricompresi nel *Rapporto ambientale* nell'ambito del processo di VAS.

Articolo 13.1 "Zone ad altissima vulnerabilità ambientale" (fattori ambientali e paesaggistici limitanti)
1. Aree naturali protette (nazionali, regionali, provinciali) istituite o in previsione
2. Siti Natura 2000 ex Direttiva 92/43/CEE "Habitat"
3. Aree di <i>interesse paesaggistico</i> ai sensi del d.lgs.42/2004 s.m.i. art. 142, lettere b, (fascia di 300 m intorno ai laghi, da non intendersi limitata ai soli laghi naturali significativi o di rilevante interesse ambientale citati nelle Linee guida), d (montagne sopra i 1600 m) ed m (zone di interesse archeologico)
4. Fasce A e B, zone RME, aree in dissesto idrogeologico a <i>pericolosità molto elevata ed elevata</i> da PAI, o individuate dagli strumenti urbanistici locali qualora maggiormente cautelativi (cfr Nota esplicativa n. 4 - DGP 3968/2014)
6. <i>Abitati da trasferire e consolidare</i> classificati ai sensi della legge 9 luglio 1908 n. 445 e s.m.i.

Articolo 13.2 "Zone a rilevante vulnerabilità ambientale" (fattori ambientali e paesaggistici limitanti)
1. Aree di <i>particolare pregio storico, ambientale, paesaggistico e archeologico</i> esistenti o in previsione, individuate dagli strumenti urbanistici o da altri studi o strumenti di pianificazione. Qualora le aree in oggetto risultino sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e/o 157 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., esse debbono, in linea di massima, ritenersi non idonee per la localizzazione di nuovi stabilimenti di cui all'art. 2 delle presenti norme, soprattutto nei casi in cui la natura stessa del bene tutelato, la sua singolarità, o le specifiche motivazioni del dispositivo di vincolo risultino incongruenti con l'insediamento di detti stabilimenti
2. <i>Geositi</i>
3. Aree di <i>interesse paesaggistico</i> ai sensi del d.lgs.42/2004 s.m.i., art. 142, let. g (aree boscate)
4. Aree soggette a <i>vincolo idrogeologico</i> ex l.r. 45/1989 e <i>aree boscate</i> (cfr Nota esplicativa n. 4 - DGP 3968/2014)
5. Aree di <i>interesse paesaggistico</i> ai sensi del d.lgs.42/2004 s.m.i., articolo 142, let. c (fascia di 150 m dai fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici)
6. <i>Corridoi di connessione ecologica</i> esistenti o in previsione individuati dagli strumenti urbanistici o da altri studi o strumenti di pianificazione;
7. <i>Aree di pregio agro-naturalistico</i> (suoli di I ^a e II ^a Classe di capacità d'uso, spazi agricoli periurbani) individuati dagli strumenti

urbanistici o da altri studi o strumenti di pianificazione
8. Sistemi dell'agricoltura <i>specializzata e/o vitale</i> (vigneti specializzati, colture di prodotti tipici, frutteti, ecc...) individuati dagli strumenti urbanistici o da altri studi o strumenti di pianificazione
9. Fascia C ed aree in dissesto idrogeologico a <i>pericolosità media o moderata</i> da PAI o individuate dagli strumenti urbanistici locali, <i>qualora</i> maggiormente cautelativi (cfr Nota esplicativa n. 4 - DGP 3968/2014)
11. Acquiferi sotterranei ad <i>alta/elevata</i> vulnerabilità
12. Zone di ricarica delle falde
13. Territori con <i>soggiacenza inferiore a 3 metri</i> dal p.c.
14. Zone con <i>soggiacenza della falda compresa tra 3 e 10 metri</i> dal p.c. e <i>litologia prevalente di natura ghiaioso-sabbiosa</i>
Ulteriori ambiti storico-ambientali-paesistici ritenuti sensibili dal Comune a scala locale, sulla base dei criteri generali definiti al punto 6.1.2 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001.

In merito alle modalità di individuazione di detti elementi, si rammenta che gli stessi possono essere recuperati dalle tavole già in essere del PRGC, ovvero attraverso il geoportale della Città Metropolitana e della Regione Piemonte. Il Comune è tenuto a verificare l'aggiornamento di tali dati alla realtà normativa e di fatto del proprio territorio.

1.1. Traccia su contenuti e modalità di redazione delle tavole grafiche di compatibilità ambientale rispetto al rischio industriale. Aree ad altissima o a rilevante vulnerabilità ambientale

Tavola/e cartografica/e. Dovranno essere allestite **n. 1 o più tavole tematiche** di macrozonizzazione estese all'intero territorio comunale con indicazione cartografica di:

- **Confine dello/degli stabilimento/i classificato/i "Seveso";**
- Fattori ambientali e paesaggistici determinanti **aree ad altissima vulnerabilità ambientale** (art. 13.1 delle Nda della Variante "Seveso");
- Fattori ambientali e paesaggistici vincolanti per talune tipologie di evento incidentale (art. 15.2 delle Nda della Variante "Seveso"): **aree boscate** ex art. 142 lett. g) D.lgs. 42/04; **aree soggette a vincolo idrogeologico** ex lr 45/89; **sistemi dell'agricoltura specializzata e/o vitale** individuati da strumenti urbanistici o di pianificazione; **acquiferi sotterranei ad alta/elevata vulnerabilità; zone di ricarica delle falde;** territori con **soggiacenza < 3 metri** dal p.c.;
- **Eventuali stabilimenti sottosoglia** (art. 19 delle Nda della Variante Seveso).

Legenda/e. Le legende dovranno riportare indicazioni esaustive relativamente a:

- **categoria/categorie di appartenenza dello stabilimento Seveso** sulla base del/i pericolo/i incidentale/i rilevati (energetico, tossico, a ricaduta ambientale);
- tutti i **fattori ambientali e paesaggistici** riportati nella tavola grafica (artt. 13.1 e 13.2 delle Nda della Variante Seveso);
- nel caso di depositi, **categoria** ricavata dall'applicazione del metodo indicizzato di cui ai rispettivi decreti ministeriali 15.5.1996 e 20.10.1998 (solo per i depositi di GPL e per i depositi di liquidi infiammabili e/o tossici);

N.b. Per i fattori ambientali e paesaggistici individuati in cartografia, dovranno essere utilizzate le perimetrazioni ricavate da normativa e strumenti di pianificazione e urbanistici vigenti alla data di redazione del documento stesso. Eventuali altri dati o ipotesi di modifica di tali perimetrazioni che il comune ritenesse utile evidenziare, potranno essere rappresentate in una tavola grafica aggiuntiva.

2.0 Vulnerabilità territoriale rispetto al rischio industriale

Il territorio comunale viene caratterizzato a partire da una ricognizione aggiornata, ad adeguata scala territoriale, degli **elementi e delle categorie territoriali** definiti agli articoli 9 e 11 della Variante Seveso, ovvero individuati dalla Tabella 1, del D.M. 9 maggio 2001, di seguito riportata.

TABELLA 1 D.M. 9 maggio 2001- Categorie territoriali.

CATEGORIA A

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 mc/mq.
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).

CATEGORIA B

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 mc/mq.
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti).
4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti).
5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1000 al chiuso).
6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno).

CATEGORIA C

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 mc/mq.
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è al massimo settimanale).
4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno).

CATEGORIA D

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m³/m².
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc..

CATEGORIA E

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5 mc/mq.
2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.

CATEGORIA F

1. Area entro i confini dello stabilimento.
2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.

I suddetti elementi dovranno essere individuati graficamente in un elaborato (*tavola di vulnerabilità territoriale*) ricompreso nel *Rapporto ambientale* nell'ambito del processo di VAS.

Nel caso di presenza di stabilimenti esistenti sul territorio comunale o su quelli contermini la tavola potrà altresì riportare il limite dell'area di "Osservazione" e dell'area di "Esclusione" di cui agli artt. 8 e 9 della Variante "Seveso".

Inoltre, al fine di un'efficace applicazione dell'articolo 19 della Variante "Seveso", nell'ambito della fase di VAS (art. 13-18 dl.gs. 152/06), la *tavola di vulnerabilità territoriale* dovrà illustrare graficamente le risultanze della ricognizione degli eventuali stabilimenti e attività soggette all'applicazione dell'articolo 19 medesimo, già esistenti sul territorio comunale.

Le modalità operative di tale ricognizione sono quelle di cui alla D.G.R. 26 luglio 2010, n. 17-377, *Linee Guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale*, punti 1.1.1 e 2.1.1., con riferimento alle "attività sottosoglia Seveso".

Nel caso di redazione dell'elaborato RIR devono essere indicati in maniera chiara i **presupposti** e le **risultanze delle valutazioni di compatibilità ambientale e territoriale effettuate**, comprese:

- indicazione e descrizione di eventuali **situazioni di criticità ambientale/territoriali esistenti** riscontrate e **soluzioni adottate** o che si intende adottare;
- documentazione prodotta dal Gestore con la quale lo stesso conferma e descrive il rispetto **delle condizioni indicate al cap. 7 delle Linee Guida della Variante Seveso al PTC**. In alternativa il gestore può scegliere di individuare gli elementi di vulnerabilità ambientali (pozzi, falda, corsi d'acqua...) come indicato ai punti 7 e 7.1. delle L.G. e di documentare il rispetto delle sole condizioni necessarie (solo punto I, punti I e II, oppure I, II e III).

N.B. Per "documentare" si intende attestare e descrivere, punto per punto, come sono implementate le misure della tabella 4.

2.1. Traccia su contenuti e modalità di redazione delle tavole grafiche di compatibilità territoriale rispetto al rischio industriale

Tavola/e cartografica/e. Dovranno essere allestite **n. 1 o più tavole** tematiche di compatibilità territoriale con indicazione cartografica di:

- **Confine dello/degli stabilimento/i classificato/i "Seveso";**
- **Centri di pericolo dello stabilimento per scenari aventi effetti esterni al perimetro;**
- **Inviluppo delle aree di danno** per ciascuna delle quattro categorie di effetti (elevata letalità, inizio letalità, lesioni irreversibili, lesioni reversibili) e secondo i valori di soglia di cui al par. 6.2.1. dell'allegato al DM 9.5.2001, ognuna misurata dall'effettiva localizzazione del relativo centro di pericolo;

SCENARIO INCIDENTALE	ELEVATA LETALITÀ	INIZIO LETALITÀ	LESIONI IRREVERSIBILI	LESIONI REVERSIBILI
<i>Incendio (radiazione termica stazionaria)</i>	12,5 kW/m ²	7kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²
<i>BLEVE/Fireball (radiazione termica variabile)</i>	Raggio fireball	350 kJ/m ²	200 kJ/m ²	125 kJ/m ²
<i>Flash-fire (radiazione termica istantanea)</i>	LFL	½ LFL		
<i>VCE (sovrappressione di picco)</i>	0,3 bar (0,6 spazi aperti)	0,14 bar	0,07 bar	0,03 bar
<i>Rilascio tossico (dose assorbita)</i>	LC50 (30min,hmn)		IDLH	

- **Aree di esclusione** (art. 9 comma 2, punto 3 NdA Variante "Seveso" al PTC);
- **Aree di osservazione** (art. 8 NdA Variante "Seveso" al PTC);
- Eventuali **stabilimenti sottosoglia e relativa area di esclusione** (art. 19, comma 3, punto 3 NdA Variante "Seveso" al PTC);
- **Elementi territoriali caratterizzati secondo la categoria** e sottocategoria) distintamente, su tutto il territorio comunale (categorie di cui alla tab. 1, punto 6.1.1 allegato al DM 1.05.2001);
- Evidenziazione di eventuali **situazioni di particolare criticità in essere**, con particolare riferimento al sistema della viabilità, e al sistema dei beni culturali (art. 11 NdA Variante "Seveso" al PTC).

*N.B. Ciascuno degli elementi di cui sopra dovrà essere **riconoscibile e riferibile in maniera univoca ad una voce descrittiva** (da inserire in apposita tabella in allegato o in legenda), con indicazione dei dati caratterizzanti quali: categoria territoriale (A, B, C...), tipologia (residenziale, scuola, ospedale,...), affollamento (indice fondiario, n. di persone presenti);*

Legenda/e. La legenda dovrà riportare indicazioni esaustive relativamente a tutti gli elementi contenuti nella tavola grafica ed inoltre dovrà indicare:

- **categoria/categorie di appartenenza dello stabilimento Seveso** sulla base del/i pericolo/i incidentale/i rilevati (energetico, tossico, a ricaduta ambientale);
- **tabella** con esplicitazione delle categorie e sottocategorie territoriali riportate nella tavola e delle relative caratteristiche: *categoria territoriale* (A, B, C...), *tipologia* (residenziale, scuola, ospedale,...), *affollamento* (IF, n. di persone presenti) (art. 9 c. 2, punto 4 Nda Variante Seveso al PTC).
- nel caso di depositi, **categoria** ricavata dall'applicazione del metodo indicizzato di cui ai rispettivi decreti ministeriali 15.5.1996 e 20.10.1998 (solo per i depositi di GPL e per i depositi di liquidi infiammabili e/o tossici);

B. CONTENUTI NORMATIVI DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE

3.1. Limitazioni di carattere ambientale

A livello normativo, è opportuno che l'elenco completo degli elementi che concorrono a definire la presenza di zone ad altissima e/o a rilevante vulnerabilità ambientale sul territorio comunale, trovi posto (in forma di elenco o mediante il richiamo all'elaborato che li contiene) all'interno delle Norme di attuazione del Piano regolatore. Ciò agevola le successive attività istruttorie e di pianificazione locale inerenti il tema del rischio industriale.

È altresì opportuno, per le finalità suddette, che all'interno delle Norme di attuazione del Piano regolatore siano riportate le casistiche di esclusione assoluta di localizzazione in riferimento alle diverse categorie ambientali.

TABELLA DI SINTESI DELLE LIMITAZIONI AMBIENTALI	
<p><i>Zone ad altissima vulnerabilità ambientale</i> (rif. art. 15.1 della Variante <i>Seveso</i>)</p>	<p>In dette <i>zone</i> è fatto divieto di ammettere o localizzare stabilimenti:</p> <p>a) nuovi “di soglia superiore” ai sensi del d.lgs.105/2015; b) nuovi “di soglia inferiore” ai sensi del d.lgs.105/2015; c) determinati secondo i criteri di cui all’articolo 19 lettere c) e d) della <i>Variante "Seveso"</i> (Sottosoglia).</p> <p>Analogo divieto si applica nei casi di modifiche di stabilimenti previste dall’articolo 18 del d.lgs. 105/2015.</p>
<p><i>Zone a rilevante vulnerabilità ambientale</i> (rif. art. 15.2 della Variante <i>Seveso</i>)</p>	<p>In dette <i>zone</i> è sempre opportuno evitare l’installazione di nuovi stabilimenti.</p> <p>L’eventuale ammissione di nuovi stabilimenti non deve costituire aggravante e causa di maggiori danni per le aree ed è subordinata alla dimostrazione che il pregio storico-ambientale-paesaggistico della zona non verrà compromesso.</p> <p>L’ammissibilità è condizionata alle risultanze delle verifiche di cui al capitolo 8.2.2 delle <i>Linee guida</i> alla Variante <i>Seveso</i> al PTC.</p> <p>La localizzazione di stabilimenti nuovi privilegia le aree produttive situate nel comune interessato, su cui già insistono edificati di tipo industriale non più in uso rispetto alle aree non edificate.</p>
<p><i>Zone a rilevante vulnerabilità ambientale</i> per presenza di <u>aree boscate</u> di interesse paesaggistico ai sensi del d.lgs.42/04, art. 142, let. g, o aree soggette a <u>vincolo idrogeologico</u> ex l.r. 45/1989.</p>	<p>In dette <i>zone</i> non è ammessa la presenza di stabilimenti a pericolo di eventi incidentali di tipo <i>energetico</i>.</p>
<p><i>Zone a rilevante vulnerabilità ambientale</i> per presenza di <u>sistemi dell’agricoltura specializzata e/o vitale</u> (vigneti specializzati, colture di prodotti tipici, frutteti, ecc...) individuati dagli strumenti urbanistici o da altri studi o strumenti di pianificazione</p>	<p>In dette <i>zone</i> non è ammessa la presenza di stabilimenti a pericolo di eventi incidentali di tipo <i>tossico</i>.</p>
<p><i>Zone a rilevante vulnerabilità ambientale</i> per presenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>acquiferi sotterranei ad alta/elevata vulnerabilità</u> ▪ <u>zone di ricarica delle falde</u> ▪ <u>territori con soggiacenza inferiore a 3 metri dal p.c.</u> 	<p>In dette <i>zone</i> non è ammessa la presenza di stabilimenti a pericolo di eventi incidentali <i>a ricaduta ambientale</i></p> <p>La presenza di <i>altre attività che comportino la detenzione di sostanze pericolose</i> (art. 19 delle NdA della Variante <i>Seveso</i>, lettere c) e d)) è condizionata alla trasmissione di dichiarazione, a firma di professionista abilitato iscritto all’ordine competente, che attesti e descriva l’adozione delle misure in conformità ai punti I e II della tabella 4 delle Linee Guida;</p>

Resta salvo che le condizioni di vulnerabilità ambientale del territorio (determinate dalla presenza di elementi di cui agli artt. 13.1, 13.2, 15.2), rappresentate nelle tavole illustrative in sede di Valutazione ambientale strategica (art. 13-18 D.lgs. 152/06), o indicate nelle norme, dovranno essere verificate e confermate in fase di microlocalizzazione e progettazione dei singoli interventi, sulla base degli strumenti urbanistici e degli studi di più recente aggiornamento.

3.2. Limitazioni di carattere territoriale

È opportuno che l'elenco completo degli elementi territoriali vulnerabili sul territorio comunale trovi posto (in forma di elenco o mediante il richiamo all'elaborato che li contiene) all'interno delle Norme di attuazione del Piano regolatore. Ciò agevola le successive attività istruttorie e di pianificazione locale inerenti il tema del rischio industriale.

Inoltre, le Norme di attuazione dello strumento urbanistico dovranno riportare le casistiche di esclusione assoluta di localizzazione in riferimento alle categorie A e B di cui alla tabella 1 D.M. 9 maggio 2001. Ciò agevola le successive attività istruttorie e di pianificazione locale inerenti il tema del rischio industriale.

TABELLA DI SINTESI DELLE LIMITAZIONI TERRITORIALI	
<i>Area di esclusione</i> (art. 9 della Variante Seveso)	All'interno dell'area di esclusione è fatto divieto di ammettere o localizzare elementi di categoria A e B di cui alla Tabella 1 D.M. 9 maggio 2001.
<i>Area di osservazione</i> (artt. 8, 9 della Variante Seveso)	All'interno dell'area di osservazione è necessario individuare, caratterizzare e valutare la compatibilità delle categorie territoriali presenti o in previsione (comprese le infrastrutture della mobilità), individuare valori massimi consentiti dei parametri urbanistici ed edilizi, definire opportune prescrizioni e soluzioni progettuali/strutturali atte a garantire la compatibile coesistenza tra stabilimenti Seveso e altri insediamenti.
<i>Elementi territoriali vulnerabili di categoria A e B rilevati sul territorio comunale</i> (in caso di nuovi stabilimenti)	L'insediamento, ovvero la modifica o la trasformazione, non sono ammessi qualora siano presenti elementi territoriali vulnerabili di categoria A e B della tabella 1 dell'allegato al d.m. 9.5.2001 nell'area di esclusione che lo stabilimento genera, determinata in base agli articoli 9 e 19 della Variante "Seveso" al PTC. Analogo divieto si applica alla modifica o trasformazione di attività esistenti che per effetto delle variazioni ricadono nei casi precedenti (sono fatte salve le variazioni derivanti esclusivamente da modifiche normative) Qualora la realizzazione risulti ammessa l'area di esclusione individuata rappresenta vincolo all'insediamento delle medesime categorie A e B.

Si ricorda che, in caso di domanda di insediamento di un nuovo stabilimento o di modifica di uno stabilimento esistente con aggravio del preesistente livello di rischio, la verifica di compatibilità territoriale deve essere sempre condotta sulla base dell'articolo 10 o dell'articolo 19 della Variante "Seveso", fase in cui le condizioni di vulnerabilità territoriale dovranno essere verificate e confermate in fase di microlocalizzazione e progettazione del singolo intervento.

Nel caso in cui il territorio comunale ospiti già uno o più stabilimenti classificati "Seveso", la perimetrazione delle relative aree di esclusione di cui all'art. 9 della Variante "Seveso" dovrà essere collocata su una delle tavole prescrittive e/o di vincolo del PRGC.

4. Contenuti minimi delle norme di attuazione per l'adeguamento del PRGC alla Variante "Seveso"

Ferma restando la facoltà comunale, nell'ambito della propria autonomia, di definire le modalità di adeguamento della propria normativa urbanistica alle prescrizioni della Variante "Seveso", le norme di attuazione del PRGC possono ritenersi adeguate qualora contengano i contenuti minimi di seguito riportati.

1. *Nelle aree ad altissima vulnerabilità ambientale di cui all'articolo 13.1 della Variante "Seveso" al PTC e di seguito riportate*, non è ammesso l'insediamento di stabilimenti soggetti al d.lgs.105/2015 né quello di stabilimenti di cui all'articolo 19, lettere c) e d) della Variante "Seveso" al PTC.*

*Analogo divieto si applica alla modifica o trasformazione di attività esistenti che per effetto delle variazioni ricadono nei casi di cui al comma precedente.***

* Riportare elenco puntato ex articolo 13.1 della variante "Seveso".

** Sono escluse da tale divieto le attività che ricadono nei casi di cui al/i comma/i precedente/i esclusivamente a seguito di modifiche normative (ad es. variazione della classificazione delle sostanze, etc.)

2. *Nelle aree a rilevante vulnerabilità ambientale di cui all'articolo 13.2 della variante "Seveso" al PTC, punti 3, 4, 8, 11, 12 e 13, di seguito riportate***, si applicano i seguenti divieti di insediamento di stabilimenti soggetti al d.lgs.105/2015****:*

*** Riportare elenco puntato ex articolo 13.2 della variante "Seveso", punti 3, 4, 8, 11, 12, 13.

**** Riportare articolo 15.2 terzo comma della Variante "Seveso", punti I, II, III.

3. *Nelle rimanenti aree del territorio comunale (aree a rilevante vulnerabilità ambientale non ricadenti nel comma precedente e aree a ridotta vulnerabilità ambientale), per l'insediamento di stabilimenti soggetti al d.lgs.105/2015 o di stabilimenti di cui all'articolo 19, lettere c) e d) della Variante "Seveso" al PTC si applicano le procedure di cui agli articoli 15 e 19 della Variante "Seveso" al PTC.*

4. *Non è ammesso l'insediamento di uno stabilimento soggetto al d.lgs.105/2015 qualora nell'area di esclusione da esso generata siano presenti o previsti dal piano regolatore elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al d.m. 09/05/2001.*

5. *Non è ammesso l'insediamento di uno stabilimento di cui all'articolo 19 lettera a) della Variante "Seveso" al PTC qualora entro una distanza pari a 200 m misurata dal perimetro***** siano presenti o previsti dal piano regolatore elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al d.m. 09/05/2001.*

***** Per la nozione di stabilimento, e quindi del suo perimetro, è opportuno fare riferimento alla definizione riportata nell'articolo 3 del d.lgs.105/2015.

6. *Non è ammesso l'insediamento di uno stabilimento di cui all'articolo 19 lettere b) o c) della Variante "Seveso" al PTC qualora entro una distanza pari a 100 m misurata dal perimetro***** siano presenti o previsti dal piano regolatore elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al d.m. 09/05/2001.*

***** Per la nozione di stabilimento, e quindi del suo perimetro, è opportuno fare riferimento alla definizione riportata nell'articolo 3 del d.lgs.105/2015.

7. *Analogo divieto si applica alla modifica o trasformazione di attività esistenti che per effetto delle variazioni ricadono nei casi di cui ai commi precedenti.***

** Sono escluse da tale divieto le attività che ricadono nei casi di cui al/i comma/i precedente/i esclusivamente a seguito di modifiche normative (ad es. variazione della classificazione delle sostanze, etc.)

8. *Nelle rimanenti aree del territorio comunale, per l'insediamento di stabilimenti soggetti al d.lgs.105/2015 o di stabilimenti di cui all'articolo 19, lettere a), b), c) della Variante "Seveso" al PTC si applicano le procedure di cui agli articoli 10 e 19 della Variante "Seveso" al PTC.*

C. CASI PARTICOLARI

Comune interamente o prevalentemente classificato ad "altissima vulnerabilità ambientale"

Qualora il territorio del Comune risulti interamente classificato ad "altissima vulnerabilità ambientale", non è necessario procedere alla redazione delle tavole di compatibilità ambientale e territoriale.

Qualora il territorio del Comune risulti classificato - sulla base dei criteri definiti dalla Variante "Seveso" al PTC e/o ulteriori approfondimenti condotti a scala adeguata - in misura prevalente ad "altissima vulnerabilità ambientale", potrà essere valutata, su richiesta del Comune, l'opportunità di semplificare i contenuti dell'adeguamento, nel rispetto dei requisiti normativi minimi del PRGC.

In entrambi i casi, a livello normativo, il PRGC dovrà chiaramente indicare tale situazione e le limitazioni ad essa connesse.